MA CHE COS'E' LA NORMALE TOLLERABILITA' DEL RUMORE?*

La "normale tollerabilità" è un termine giuridico normalmente applicato nelle cause in cui ci sia un contenzioso per il disturbo, anche di natura rumorosa.

L'*art. 844* del codice civile rubricato: *Immissioni*

Nel nostro ordinamento giuridico la norma principe che contiene il concetto di *"normale tollerabilità"* è l'articolo 844 del codice civile, il quale pone un vincolo ai livelli di rumore che possono essere immessi nei fondi vicini stabilendo come: "*1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.*".

Da trent'anni, nelle vertenze giudiziarie per immissioni di rumore nelle abitazioni i Magistrati hanno applicato come "normale tollerabilità" dell'art. 844 c.c. il limite massimo di 3dB oltre il rumore del fondo (C. Cass. Civ. 06.01.1978, n. 38 "*per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della rumorosità di fondo…eccedenti il limite normale le immissioni che superino di tre decibel la rumorosità di fondo").*

Il D.P.C.M. del 01.03.1991

Con il Decreto in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri dettava i "*Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e all'art. 2 stabiliva i limiti 5 dB di giorno e 3 dB di notte della differenza tra il *rumore ambientale* (con la sorgente disturbante) e il *rumore residuo* (senza detta sorgente e maggiore del rumore di fondo), con misurazioni di livello *equivalente Leq* cioè medio, con l'ulteriore limite di 30 dBA di notte a finestra chiusa, al di sotto del quale il rumore era accettabile. Il fatto importante è che questi limiti erano più permissivi rispetto al precedente limite di 3dB sul rumore di fondo.

Nelle aule di giustizia, per un periodo, i limiti imposti da tale decreto non sempre erano adottati con la conseguenza che questa materia risultava parecchio confusa.

Successivamente, la giurisprudenza mise un pò di ordine stabilendo che il D.P.C.M. 01.03.1991 regolamentava la materia delle immissioni di rumore negli ambienti abitativi nel rapporto pubblicistico, tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione (cioè Comune e Agenzia Regionale Protezione Ambiente), mentre il rapporto privatistico, tra il "privato disturbato" ed il "privato disturbante" nelle cause civili, era regolamentato dal criterio di giurisprudenza di non

più di 3 dB oltre il rumore di fondo. Ritornava così nei Tribunali il criterio giurisprudenziale dei 3dB sul fondo.

Il D.P.C.M. del 14.11.1997

Con tale Decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedeva alla "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e all'art 4 stabiliva, nuovamente, i limiti massimi "differenziali" 5 dB di giorno e 3 dB di notte con anche il limite assoluto minimo accettabile 25 dBA (inferiore al precedente 30 del D.P.C.M. del 01.03.1991) di notte a finestra chiusa.

Ritornava la confusione nei palazzi di giustizia, e la giurisprudenza interveniva nuovamente a stabilire che anche il nuovo decreto regolamentava il rapporto *pubblicistico* ma non il rapporto *privatistico*: ritornava così il criterio giurisprudenziale che considera inquinante ovvero molesta la sorgente disturbante che crea un incremento del c. d. rumore di fondo superiore i 3 dB.

Altre norme da considerare…

Le tematiche legate all'inquinamento acustico trovano altresì disciplina sia a livello di diritto comunitario che, logicamente, di diritto interno.

Per quanto concerne la normativa comunitaria ricordiamo, ad esempio, la **Direttiva 91/97/CEE** relativa ai trasporti stradali; la **Direttiva n. 49 del giugno 2002** che pone l'obbiettivo generale di giungere alla definizioni di metodi standard comuni circa la gestione del rumore ambientale; la **Raccomandazione della Commissione del 06.08.2003** propone linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità.

A livello di diritto interno lo Stato italiano oltre alle norme già ricordate ha emanato la **Legge 26.10.1995, n. 447 detta Legge quadro sull'inquinamento acustico** che stabilisce i principi fondamentali di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Per la Regione Veneto ricordiamo la **Legge regionale 10.05.1999, n. 21** che detta **Norme in materia di inquinamento acustico** e la **Legge regionale 13.04.2001, n. 11** in tema di **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112,** che dedica la Sezione VII alla "Tutela dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico".

La Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30.12.2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente".

La legge n. 13/2009, in vigore dal primo marzo 2009, tra l'altro, modifica il limite della normale tollerabilità prevedendo all'art. 6-ter "*Normale tollerabilità delle immissioni acustiche"* che:

"1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso".

La norma pone dei problemi applicativi in quanto rinvia a "*disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti*" (rumorose) e alla "*priorità di un determinato uso*", senza dare ulteriori specificazioni.

Proviamo ora a fare alcune considerazioni sull'articolo di legge in esame, analizzando brevemente le parti che lo compongono.

- <u>*Le disposizioni di legge che disciplinano specifiche sorgenti*</u>

Per quanto riguarda le disposizioni di legge che disciplinano specifiche sorgenti ricordiamo la L. n. 447/1995 e il D.P.C.M. 14.11.1997.

Si ritiene opportuno spendere alcune riflessioni sul D.P.C.M. del 14.11.1997 e in particolare sull'art. 4 di esso rubricato "*Valori limite differenziali di immissione"* in cui si legge che:

1. *I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.*

2. *Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.*

3. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.*

Orbene c'è da chiedersi se "*le disposizioni di legge*" a cui fa riferimento l'art 6-ter della L. n. 13/2009, siano o non siano anche "*le disposizioni di cui al presente articolo*" indicate al comma 3 dell'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997.

In altre parole, il quesito, è se "*la rumorosità prodotta da attività…produttive, commerciali e professionali"* (disciplinata dalle "disposizioni" dell'art. 4 co. 3 del D.P.C.M. del 14.11.1997)

possa o non possa essere *"specifica sorgente"* (disciplinata dalle "disposizioni" della L. n. 13/2009).

Purtroppo la risposta è da ritenersi positiva con la conseguenza che i nuovi limiti più permissivi sono un vantaggio per coloro che generano "lavorativamente" rumore, come, ad esempio le aziende industriali ed i locali notturni che offrono musica durante l'apertura serale.

D'altro canto considerando le sorgenti sonore di *attività…produttive, commerciali e professionali* come *specifiche* si può giungere a situazioni paradossali, perché lo stesso rumore di una data "*specifica sorgente"* verrebbe giudicato diversamente, a seconda della qualifica di chi lo produce, se per attività lavorativa oppure no.

Infatti, le attività non lavorative, come le attività domestiche dei vicini di casa, sportive, per diletto e per hobby, sono escluse dai limiti dell'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997 e perciò ad esse può applicarsi soltanto il limite della tollerabilità di giurisprudenza di 3 dB sul rumore di fondo, che è limite più restrittivo rispetto a quelli più ampi del D.P.C.M. del 14.11.1997.

Per l'appunto, applicando i limiti del comma 3 dell'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997 alle attività lavorative anche nei procedimenti giudiziari, oltre che in quelli amministrativi, si potrebbero avere situazioni paradossali perché lo stesso rumore sarebbe giudicato tollerabile o non tollerabile a seconda della qualifica di chi lo produce, per esempio:

- il rumore del condizionatore d'aria se prodotto da una ditta sarà tollerabile, invece se prodotto dalla casa di un privato intollerabile;
- la musica alta, se promana da un attiguo pub sarà tollerabile se invece prodotta dallo stereo del figlio del vicino intollerabile;
- il calpestio e il vociare, se proviene dal vicino studio del commercialista sarà tollerabile se legata all'attività domestica di una famiglia intollerabile;
- il rumore del trapano e della sega se prodotti dalla vicina falegnameria tollerabile se prodotti dal pensionato per hobby intollerabile.

- *Le disposizioni di regolamento che disciplinano specifiche sorgenti*

Tra i regolamenti che intervengono nella materia analizzata occorrerà tener presente del regolamento comunale edilizio, del regolamento d'igiene, del regolamento di Polizia urbana, del regolamento di condominio, nonché del piano di zonizzazione acustica comunale.

- *Alcune specifiche sorgenti*

In riferimento alle disposizioni "*che disciplinano specifiche sorgenti*" ricordiamo pure quelle relative al: traffico stradale ex D.P.R. n. 142/2004, al traffico ferroviario D.P.R. n. 459/1998, agli aerei D.M.A. 20.05.1999, agli impianti industriali a ciclo continuo D.M.A. 11.12.1996, ai pubblici esercizi D.P.C.M. n. 215/1999, etc..

- *La priorità di un determinato uso*

In relazione alla "*priorità di un determinato uso"* l'art. 844 del codice civile dispone che il Giudice può tenerne conto, mentre la Legge n. 13/2009 stabilisce cha essa va fatta salva: si presume che ciò dovrebbe far tacere le controversie per le abitazioni sorte in vicinanza di fabbriche preesistenti.

Padova, 22 giugno 2010

*di Rocco Giacobbe Vaccari - *Avvocato del Foro di Padova*